



Città di Battipaglia
(Provincia di Salerno)
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Tecnico

**Capitolato speciale Polizza di Assicurazione Responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ai sensi del D.Lgs n° 209
del 09/09/2005 per anni 2(due);**

CONTRAENTE: COMUNE DI BATTIPAGLIA

CIG:

DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE: D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.

REGOLAMENTO: I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP e dal ministero delle attività produttive.

IMPRESA: La Compagnia Assicuratrice.

CONTRAENTE: Il Comune di Battipaglia.

ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione.

POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

RISARCIMENTO: La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.

INDENNIZZO: La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro.

INCENDIO: Combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

SCOPPIO: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuta ad esplosione.

VEICOLI: Qualunque mezzo di locomozione terrestre indicato negli allegati alla polizza.

Art. 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO: La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI

ASSICURAZIONE: L'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del, con frazionamento annuale e fisso per tutta la durata del contratto (due anni) . L'Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti e senza tacito rinnovo. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti la garanzia si interrompe ed avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. I certificati originali di assicurazione ed i relativi contrassegni verranno rilasciati dalla compagnia contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: - l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; - Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA IMPRESA: Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con posta certificata indirizzati alla Compagnia.

1.4 VARIAZIONI DEL RISCHIO: Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Impresa.

a) **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO** Se la variazione implica aggravamento del rischio tale che la Impresa non avrebbe consentito l'assicurazione, la Impresa stessa ha il diritto di recedere dal

contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Impresa può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso. Nel caso il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Impresa nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come è disposto dal comma che precede. Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'Art. 1898 del Codice Civile.

b) DIMINUZIONE DEL RISCHIO - Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 CC. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

c) CESSAZIONE DEL RISCHIO- La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Impresa, comporta la cessazione della polizza. La Impresa rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

1.5 ALTRE ASSICURAZIONI- Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Impresa eventuali altre polizze da lui stipulate.

1.6 ONERI FISCALI - Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.7 FORO COMPETENTE - In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Salerno.

1.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge e della polizza tipo allegata.

1.9 ESTENSIONE TERRITORIALE - L'assicurazione vale per il territorio degli Stati della Comunità Economica Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli stati che fanno parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali non siano in esse barrate. La

Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

1.10 FORMULE TARIFFARIE - PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ - L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato: a) tariffa bonus malus (veicoli diversi), nella formula delle Classi di merito, che prevede che ad ogni veicolo (destinato al trasporto di cose, uso speciale e trasporti specifici) venga assegnata rispettivamente una classe di ingresso od una classe di assegnazione in base alla quale sarà calcolato il premio (considerando, in sede di offerta, la assenza di sinistri). Le classi ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio, nonché le regole evolutive, saranno individuati al momento dell'offerta, in relazione alla tariffa in vigore della Compagnia rimasta aggiudicataria. b) Formula tariffaria valida per motocicli destinati al trasporto di persone e ciclomotori destinati al trasporto di persone/cose. Dovrà essere prevista una formula tariffaria che prevede riduzione o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri. A tale scopo ciascuna Società dovrà fornire in allegato la propria condizione speciale che regola tale formula tariffaria. c) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel

Regolamento). Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione: Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

1.11 POLIZZA LIBRO MATRICOLA - L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto. Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché: - le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso; - i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/365 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 15 giorni dal termine dell'annualità stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

1.12 TRATTAMENTO DEI DATI - Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino da finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

1.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Allo

stesso modo, l'eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

1.14 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI - Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893/1894 e 1898 Cod. Civ., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE – SEZIONE RCA

Le condizioni generali di assicurazioni applicate, saranno quelle pubblicate da parte delle compagnie interessate al rischio di cui trattasi e presentate in sede di trattativa, idonee a soddisfare l'assolvimento obbligatorio previsto per legge. Tuttavia, le condizioni presentate dalle compagnie offerenti dovranno, a pena di esclusione contenere gli articoli appresso citati (da art. 2.1 ad art. 2.5).

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - R.C.A - L'impresa assicura, in conformità alle norme di Legge e dei regolamenti, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione dei veicoli descritti in

contratto, come risultanti dall'elenco allegato che forma parte integrante della polizza.

L'assicurazione dovrà obbligatoriamente coprire anche:

- 1) la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- 2) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
- 3) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- 4) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione.
- 5) la responsabilità del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso alle cose dei trasportati, che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento.

2.2 ESCLUSIONI E RIVALSA- L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione,

regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il

conducente abbia agito in buona fede;

b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;

e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;

f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;

g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto

contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti rinuncia ad avvalersi nei confronti del proprietario del veicolo, se persona diversa dal conducente. In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

2.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITA' AL TERZO - L'Impresa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1) dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:

a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. " Guida sotto l'influenza dell'alcool" "Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti";

2.4 LIMITI DELL'ASSICURAZIONE – MASSIMALI - il massimale di garanzia per singolo certificato di assicurazione e per tutti i veicoli, è di Euro 6.000.000,00 complessivo per sinistro; Euro 5.000.000,00 per danni alle persone; Euro 1.000.000,00 per danni a cose.

2.5 RILASCIO DEI CONTRASSEGNI E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE - La Società s'impegna ad emettere, ai sensi dell'Art. 127 del D.Lgs. 209/2005, i contrassegni ed i certificati di assicurazione ed a consegnarli al Contraente entro la data di decorrenza della presente

polizza, debitamente quietanzati con data pari alla data di effetto della polizza per la rata iniziale, e con data pari alla data di effetto delle rate successive per le rate seguenti. 2.6 RITORNO TERZI DA INCENDIO L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 100.000,00 per evento. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera;
 - a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera;
 - b). Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 c.c., III comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 3

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

3.1 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI - I sinistri devono essere denunciati alla Società al più presto possibile e comunque non oltre 15 giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente ne ha avuto notizia. La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP, previsto dall'art. 143 del D. Lgsvo 209/2005 e s.m.m. e i.i. e fornito dalla Società, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di indisponibilità dell'anzidetto modulo, la denuncia di sinistro potrà essere redatta in forma libera, purché con comunicazione scritta. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

3.2 PROCEDURA di RISARCIMENTO DIRETTO - (art. 149 del Codice) Nel caso in cui il veicolo resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139 del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati. In tutti gli altri casi, oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice. Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del

veicolo di controparte coinvolto nel sinistro. In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo ed attivando così la procedura prevista dall'art. 148 del Codice.

3.3 PROCEDURA di RISARCIMENTO ORDINARIA - (art. 148 del Codice) Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto descritta la precedente articolo, la richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo.

3.4 PROCEDURA di RISARCIMENTO del TERZO TRASPORTATO (art. 141 del Codice) - Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti dalla Società secondo quanto previsto dal Codice.

3.5 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI - La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì l'obbligo di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Il Contraente ha diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. **3.6 INFORMAZIONI SUI**

SINISTRI La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente semestralmente il dettaglio dei sinistri liquidati e riservati precisando gli importi liquidati e riservati, la data di accadimento, numero e la tipologia del sinistro. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Ente Contraente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel). Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di gg. 30.

3.6 OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N.

136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Salerno.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del

presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Pasquale Argione



